

Codice Etico dell'ANVUR

(approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 15 ottobre 2014)

PREAMBOLO

L'ANVUR è un'agenzia pubblica indipendente volta alla valutazione scientifica, imparziale e rigorosa della qualità delle università e degli enti di ricerca. L'obiettivo primario dell'Agenzia è quello di promuovere, per mezzo della valutazione, il miglioramento del sistema della ricerca e della formazione superiore, assicurando che le decisioni siano prese in base a dati accurati, robusti e trasparenti, al fine di incentivare e valorizzare le eccellenze, innalzare la qualità media del sistema, puntare a una crescente meritocrazia, razionalizzare l'uso delle risorse umane e finanziarie disponibili, favorire e sviluppare il processo di internazionalizzazione.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente codice stabilisce principi e regole deontologiche:
 - a) per i membri del Consiglio Direttivo e i dipendenti dell'Agenzia anche in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, denominati membri dell'Agenzia;
 - b) per gli studiosi, collaboratori esterni dell'Agenzia.
2. Restano ferme le regole di comportamento previste dal DPR n. 76/2010 e, per quanto applicabili, dalla Legge n. 215/2004 "in materia di risoluzione dei conflitti di interesse"

Art. 2

Principi di carattere generale

1. I membri dell'Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni conformano la propria condotta lavorativa a elevati canoni morali. Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, si attengono ai principi di lealtà, indipendenza, imparzialità, uguaglianza di opportunità nel rispetto delle diversità di genere, professionalità, riservatezza, trasparenza e integrità.
2. Essi fanno sì che le relazioni con i colleghi siano ispirate a principi di leale collaborazione, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità. Conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza, efficacia. Non perseguono interessi personali ed evitano ogni situazione di conflitto di interesse anche potenziale. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte, si comportano in modo tale da promuovere la reputazione dell'Agenzia e la fiducia nel suo operato.

Art. 3

Indipendenza, imparzialità, professionalità, riservatezza e trasparenza

1. Consapevoli dell'indipendenza dell'ANVUR, voluta dal Governo e dal Parlamento e sancita dal DPR 76/2010 e dalla Legge 240/2010, i membri dell'Agenzia e, per quanto attiene le attività ad esse connesse, gli studiosi collaboratori esterni assumono le proprie decisioni respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio. In particolare, i membri del Consiglio Direttivo assicurano la massima indipendenza nella valutazione della didattica e della ricerca, nel rapporto con i Nuclei di Valutazione Interna, nella valutazione dell'allocazione delle risorse pubbliche alle Università e agli Enti di Ricerca, nella formulazione di pareri e criteri per il Ministro.
2. I membri dell'Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni agiscono con imparzialità, evitando trattamenti di favore e disparità di trattamento di varia natura, incluse quelle di genere. A tal fine, non intrattengono con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività dell'Agenzia rapporti tali da poter compromettere la loro indipendenza e imparzialità di giudizio; non assumono impegni, né fanno promesse che possano condizionare o anche solo dare l'impressione di condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
3. I membri dell'Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni operano con rigore e professionalità. Rispettano il segreto d'ufficio e consultano i soli atti e fascicoli cui sono autorizzati ad accedere, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e consentendo l'accesso a coloro che ne abbiano titolo, in conformità alle norme e ai regolamenti. Non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi a procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dai membri del Consiglio Direttivo e comunicati formalmente. In ogni caso si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutti gli aspetti dell'attività dell'Agenzia che i membri del Consiglio Direttivo decidono di non rendere pubblici, né a usare le informazioni ottenute nell'attività d'ufficio per conseguire profitti o interessi privati.
4. Il Consiglio Direttivo si avvale di esperti esterni qualificati, fissando e rendendo pubblici i criteri di scelta, in base al principio della massima trasparenza (full disclosure).
5. Sul sito internet www.anvur.org, vengono pubblicati, di norma anche in inglese, il curriculum vitae dei membri del Consiglio Direttivo e degli studiosi collaboratori esterni, nonché le principali decisioni e pareri dell'Agenzia.

Art 4

Integrità e doni

1. I membri dell'Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni non utilizzano l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali al di là di quelli istituzionali previsti dalle norme e dai regolamenti.
2. Essi non accettano, né in occasione di viaggi, seminari e convegni, né per lo svolgimento di incarichi esterni, vantaggi, regali o altre utilità da soggetti in qualche modo valutati dall'Agenzia o in procinto di chiederlo, fatta eccezione per i regali d'uso di modico valore e per il rimborso delle spese documentate di viaggio e soggiorno, purché queste siano

riconosciute anche ad altri invitati. Regali di valore superiore ricevuti da quei soggetti sono restituiti al mittente o devoluti all'Agenzia che è tenuta a inventarli.

3. I membri del Consiglio Direttivo non erogano altresì vantaggi, regali o altre utilità a favore dei soggetti che periodicamente valutano l'operato dell'Agenzia, a norma del DPR n. 76/2010.

Art. 5

Partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, incarichi esterni

1. Nelle materie di competenza dell'Agenzia, i membri dell'Agenzia partecipano a convegni, seminari e simili, nonché pubblicano articoli su quotidiani o periodici solo quando la partecipazione o la pubblicazione avvengano nell'interesse dell'Agenzia. Tali attività sono comunicate al Presidente. Nelle materie estranee alla competenza dell'Agenzia, la partecipazione a convegni, seminari e simili, nonché la pubblicazione di articoli su quotidiani o periodici da parte dei membri dell'Agenzia sono libere. E' altresì non vincolata qualunque pubblicazione a carattere scientifico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero da parte di ogni persona.
2. L'attività di studio, pubblicazione e diffusione della ricerca da parte degli studiosi collaboratori esterni è libera, senza che possa impropriamente essere speso il nome dell'Agenzia e salvo il rispetto, nelle materie attinenti alle funzioni dell'Agenzia, dell'interesse istituzionale della medesima nonché della riservatezza delle informazioni e delle attività che la riguardano. Nel caso in cui l'attività di studio, pubblicazione e diffusione della ricerca riguardi le competenze dell'Agenzia, ne va data preventiva comunicazione al Presidente.
3. Fermi restando i vincoli imposti dall'Art. 8 del DPR n. 76/2010, i membri del Consiglio Direttivo possono assumere incarichi esterni, purché non abbiano un impatto negativo sull'assolvimento dei loro doveri istituzionali, non comportino un danno all'immagine dell'Agenzia e abbiano carattere integrativo o marginale rispetto alla attività svolta in seno alla stessa Agenzia per la quale i membri sono impegnati a tempo pieno.
4. Per lo svolgimento di incarichi esterni i componenti del Consiglio Direttivo devono essere autorizzati secondo le procedure definite nel Regolamento di funzionamento dell'Agenzia.

Art. 6

Rapporti con i mezzi di informazione

1. Il Presidente, per conto dell'Anvur, cura i rapporti con i mezzi di informazione. I membri dell'Agenzia e, per quanto di loro competenza, gli studiosi collaboratori esterni, nell'intrattenere eventuali rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, si attengono al rispetto degli indirizzi espressi dall'Agenzia, senza arrecare pregiudizio al decoro della stessa e alla riservatezza delle informazioni e delle attività che la riguardano.

Art. 7

Conflitti di interesse

1. I membri dell’Agenzia e, per quanto attiene le attività ad essa connesse, gli studiosi collaboratori esterni evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse, anche solo apparenti. Si astengono dall’assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri, del proprio consorte, di conviventi, di parenti o affini entro il quarto grado incluso. Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Situazioni di potenziale conflitto di interesse vengono portate a conoscenza dei membri del Collegio, di cui al comma 2 dell’Art. 8.

Art. 8

Vincolo al rispetto del codice etico e Collegio per il controllo

1. I membri dell’Agenzia si impegnano a rispettare il codice etico con specifica dichiarazione all’atto dell’assunzione della carica o entro sette giorni dall’entrata in vigore delle sue modifiche; in sede di prima applicazione, entro due giorni dall’entrata in vigore del codice. Gli studiosi collaboratori esterni, all’atto di ricevere l’incarico, si impegnano a rispettare il codice etico e le altre clausole contenute nel provvedimento di incarico.
2. La violazione del codice etico, da chiunque denunciata, è accertata da un Collegio formato da almeno due membri del Consiglio Direttivo, di cui uno è il Presidente, in contraddittorio con l’interessato. Tale Collegio è deputato all’interpretazione autentica del codice etico e al controllo sulla sua osservanza. Le sue deliberazioni sono tempestivamente riportate ai membri del Consiglio Direttivo e vengono trascritte nei verbali dell’Agenzia. Resta salva la responsabilità disciplinare.
3. I membri del Collegio per il controllo del codice etico durano in carica due anni e l’incarico, salvo per il Presidente, non è rinnovabile.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il codice etico entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Agenzia ed è riesaminato, su iniziativa del Presidente, di norma con cadenza annuale, a fini di aggiornamento sulla base dell’esperienza, di normative sopravvenute o di eventuali suggerimenti.